



COMUNE DI OLZAI

PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 in data 09.02.2022

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'amministrazione comunale, delle spese di rappresentanza.

2. Il presente regolamento, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. In particolare, il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

ART. 2 - FINALITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono "*spese di rappresentanza*" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da obblighi di relazione, connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità che consentano di mantenere e accrescere il proprio prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale.

2. In particolare costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità o delegazioni italiane o straniere ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.

3. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1, avuto riguardo per la qualità dei soggetti che esplicano l'attività e della eccezionalità della circostanza, inquadrabile al di fuori delle ordinarie e impersonali operazioni dell'amministrare.

ART. 3 - SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto dell'amministrazione:

- a. spese di ospitalità e offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a soggetti estranei alla pubblica amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;
- b. colazioni di lavoro o rinfreschi, giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco, e Assessori delegati con ospiti che rivestono le qualifiche di cui alla lettera a).
- c. cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.);
- d. stampe di inviti, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, pranzi, colazioni, rinfreschi, trasporti, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'amministrazione comunale;
- e. forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti vari, ecc.), quando derivino da confermata

- consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune e organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- f. organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde, inaugurazioni, o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale e adeguato esito di dette iniziative;
 - g. necrologi in occasione del decesso di autorità e personalità di rilievo estranee all'amministrazione comunale.

ART. 4 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE

1. Sono autorizzati a effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:
 - Sindaco;
 - Vice-sindaco;
 - Assessori delegati nell'ambito delle rispettive competenze;

ART. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA FUORI SEDE

1. Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni e omaggi anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e quando strettamente consigliati dal Protocollo.

ART. 6 - CASI DI INAMMISSIBILITA'

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.
2. In particolare non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - a) colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività istituzionale o di lavoro (riunioni, commissioni, ecc.);
Non sono in ogni caso ammesse le colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'Ente. Non possono usufruire della colazione di lavoro a carico del Comune i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento.
 - b) spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
 - c) spese aventi lo scopo di promuovere non tanto l'ente quanto i singoli amministratori in relazione alla loro attività politica;
 - d) spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art.2;
 - e) spese effettuate da soggetti non autorizzati (la spesa rimane a carico di chi la effettua);
3. Non è ammessa la colazione di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente.

ART. 7 - SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONGRESSI E CONVEGNI

1. In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde o manifestazioni similari, riferibili ai fini istituzionali dell'ente, è data facoltà al Comune di assumere a carico del proprio bilancio le

spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonché spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti provenienti dall'interno o dall'esterno, escluse, ovviamente, quelle di carattere personale.

2. Le citate spese di ospitalità potranno essere sostenute soltanto nel caso in cui esse derivino da consuetudine o da reciproco trattamento riservato ai rappresentanti dell'ente dagli omologhi enti stranieri e italiani.

3. Le spese di cui al primo comma vanno poste a carico dei capitoli di bilancio sui quali vengono fatti gravare gli oneri connessi con l'organizzazione delle manifestazioni predette.

ART. 8 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Le spese di rappresentanza vanno poste a carico del relativo capitolo di bilancio, denominati "*Spese di rappresentanza*" nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti in attuazione della normativa vigente per tempo.

2. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione e assegnato al dirigente / responsabile del servizio competente;

3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal dirigente del Servizio competente e pagate dal Servizio finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione e l'evidenza della qualificazione pubblica o di rilevanza sociale del/dei destinatario/i dell'attività.

4. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti e dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.

5. Nel caso in cui la spesa di rappresentanza sia sostenuta attraverso i fondi economali, la richiesta di rimborso o di emissione del buono economale all'economo deve essere accompagnata dall'autorizzazione del dirigente del servizio competente e/o da dichiarazione del soggetto ordinatore da cui emergano gli elementi di cui al precedente comma 3.

6. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti a cura del servizio finanziario.

ART. 9 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONI, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTO

1. Nei casi di cui all'art. 8, c. 5, l'Economo comunale provvede, su richiesta degli amministratori e previa autorizzazione del dirigente/responsabile del servizio, alle prenotazioni e ai servizi di cui all'art. 3, all'eventuale concessione di anticipazioni di fondi nonché alle liquidazioni e al pagamento delle spese di rappresentanza, nelle seguenti forme:

- 1) rimborso al soggetto ordinatore delle spese sostenute, secondo la richiesta corredata della relativa documentazione.
- 2) pagamento diretto all'operatore economico, su presentazione di regolare documentazione fiscale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Economo viene dotato di un'anticipazione pari al previsto fabbisogno di un trimestre nell'ambito dell'anticipazione dei fondi economali.

3. Trova applicazione la disciplina prevista dal regolamento del servizio di economato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 16.04.2021 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

2. Entro 10 giorni dall'approvazione il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a cura del servizio finanziario dell'ente.

ART.11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione.

2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare.